



COMITATO REGIONALE SICILIA

GIUDICE UNICO REGIONALE

DECISIONE N° 1/2014-2015

Nella seduta del 4.11.2014

Considerato che al torneo regionale di Spadafora del 13-14 settembre risultano assenti ingiustificati, senza aver prodotto certificato medico, gli atleti:

a) Scibilia Antonio 5 ctg (asd Astra)

b) Spada Vittorio ctg giovanissimi (pol Lib Zaccagnini)

Visto l'art. 27 del Regolamento delle Attività Individuali della Fitet

D E C I D E

Di infliggere la multa di Euro 10,00 alle società asd Astra e pol Lib Zaccagnini

Di comminare la sanzione dell'ammonizione con diffida agli atleti Scibilia Antonio e Spada Vittorio.

Avverso la presente decisione è ammesso ricorso alla C.A.F. nel termine di 10 gg. dal ricevimento della presente, ai sensi degli art.li 29, 31 e 36 del Regolamento di Giustizia Federale

IL GIUDICE UNICO REGIONALE

Avv. Fabio Chillemi



COMITATO REGIONALE SICILIA

GIUDICE UNICO REGIONALE

DECISIONE N° 2/2014-2015

Nella seduta del 4.11.2014

Considerato che al torneo regionale di Villagrazia di Carini del 27-28 Settembre al termine della finale di 4 ctg femminile l'atleta Licciardi Claudia(asd ChipPlanet) veniva espulsa dall'arbitro della manifestazione, sig Vargetto Giuseppe, per turpiloquio e atteggiamenti non sportivi.

Visto l'art. 35 del Regolamento delle Attività Individuali della Fitet

Visto l'art.2,5,9,10 e 11 del Regolamento di Giustizia della Fitet

DECIDE

Di infliggere la multa di Euro 20,00 alle società asd Chip Planet

Di comminare la sanzione della squalifica per 1 manifestazione individuale all'atleta Licciardi Claudia.

Avverso la presente decisione è ammesso ricorso alla C.A.F. nel termine di 10 gg. dal ricevimento della presente, ai sensi degli art.li 29, 31 e 35 del Regolamento di Giustizia Federale

IL GIUDICE UNICO REGIONALE

Avv. Fabio Chillemi



COMITATO REGIONALE SICILIA

GIUDICE UNICO REGIONALE

DECISIONE N° 3/2014-2015

Nella seduta del 4.11.2014

Considerato che nell'incontro di campionato serie C2 gir D dell'11/10/2014 fra Asd Scicli Sport c./ Blue Star Acireale, gli atleti di quest'ultima società non risultavano tesserati prima della disputa dell'incontro;

Considerato che la società Blue Star Acireale ha prodotto tutta la documentazione attestante che tale mancanza non è imputabile a loro responsabilità e che la stessa aveva per tempo messo in atto tutti gli accorgimenti per provvedere per tempo al tesseramento;

DECIDE

Di infliggere la sconfitta per 5 a 0, tutti i set 11-0, alla società Blue Star Acireale;

Di comminare la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica alla società Blue Star Acireale;

Di trattenere la cauzione versata dalla società Blue Star Acireale con obbligo di reintegrare la stessa prima del prossimo incontro.

Avverso la presente decisione è ammesso ricorso alla C.A.F. nel termine di 10 gg. dal ricevimento della presente, ai sensi degli art.li 29, 31 e 36 del Regolamento di Giustizia Federale

IL GIUDICE UNICO REGIONALE

Avv. Fabio Chillemi